

CAMERA DEI DEPUTATI N. 672

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Modifiche all'articolo 79 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di permessi spettanti ai componenti degli organi esecutivi e ai presidenti dei consigli degli enti locali

Presentata il 2 dicembre 2022

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il legislatore nazionale, con il comma 21 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che modifica l'articolo 79, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha limitato il permesso retribuito dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, al tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi

consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento.

L'articolo 51, terzo comma, della Costituzione afferma che « Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro ».

Questo principio di natura democratica vuole dare la possibilità a tutti di esercitare tranquillamente le funzioni pubbliche alle quali sono chiamati.

La Corte costituzionale ha più volte affermato che l'articolo 51, terzo comma, della Costituzione pone una garanzia strumentale all'attuazione di quanto previsto al primo comma, ovvero del diritto di chi è chiamato a esercitare funzioni pubbliche elettive di disporre del tempo necessario

per l'adempimento dei compiti inerenti al mandato e del diritto di mantenere il posto di lavoro.

Tutto ciò, del resto, è una coerente derivazione dei principi e dei valori degli articoli 1, 2, 3 e 4 della Costituzione, essenziale per garantire a tutti i cittadini la possibilità di concorrere alle cariche elettive.

La norma esprime l'interesse costituzionale alla possibilità che tutti i cittadini concorrano alle cariche elettive in posizione di eguaglianza, anche impedendo, se occorre, la risoluzione del rapporto di lavoro o di impiego, con giustificato, ragionevole sacrificio dell'interesse dei privati datori di lavoro.

L'elettorato passivo, quindi, inerisce alla possibilità da parte di coloro che sono titolari del diritto elettorale attivo di presentare la propria candidatura e di concorrere alla formazione dell'indirizzo politico del Paese in modo attivo e diretto in condizioni di eguaglianza e di pari opportunità. E quando si creano costrizioni o comunque limitazioni al suo corretto adempimento, si va a impedire la manifestazione del principio della partecipazione alla vita politica.

La concessione del diritto di assentarsi dal proprio lavoro solo per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento non consente il corretto adempimento delle funzioni pubbliche di cui all'articolo 51 della Costituzione. Un elemento che non viene tenuto in considerazione dalla legge è ad esempio il tempo da dedicare allo studio e all'analisi della documentazione amministrativa e contabile dell'ente: pensiamo al bilancio preventivo, alle variazioni di bilancio, al rendiconto, ai piani regolatori e, in generale, a tutta la documentazione prodotta dagli uffici comunali. Infatti, ai fini del corretto svolgi-

mento del mandato elettorale deve esserci preliminarmente un lavoro di studio e di analisi di detta documentazione. Non vi può essere un corretto adempimento della funzione pubblica se non vi è cognizione dei documenti oggetto di votazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene necessario intervenire per ripristinare la disciplina originaria, permettendo l'astensione dal lavoro per l'intera giornata in cui sono convocati i consigli. Si prevede inoltre il diritto a ulteriori permessi non retribuiti sino a un massimo di 30 ore lavorative mensili, anziché 24 ore, qualora necessari per l'espletamento del mandato.

La presente proposta di legge, apportando le modifiche sopra descritte all'articolo 79 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, persegue l'obiettivo di garantire, senza motivi ostativi, il pieno ed efficace adempimento del mandato elettorale.

Dall'attuazione della presente proposta di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, nella seduta del 19 febbraio 2020, ha approvato all'unanimità la presente proposta di legge che si compone di due articoli: l'articolo 1 ripristina la disciplina originaria, permettendo ai lavoratori dipendenti componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, l'astensione dal lavoro per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli; l'articolo 1 prevede inoltre il diritto a ulteriori permessi non retribuiti sino a un massimo di 30 ore lavorative mensili, anziché 24 ore, qualora necessari per l'espletamento del mandato.

L'articolo 2 introduce la clausola di invarianza finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La presente proposta di legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 79 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 79 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento » sono sostituite dalle seguenti: « per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli »;

b) al comma 5, le parole: « 24 ore » sono sostituite dalle seguenti: « 30 ore ».

Art. 2.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

